



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3911 del 2002, proposto dall'Imm.re Camilla S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Gian Mario Frigerio, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Galleria del Corso n. 2

contro

il Comune di Cornate d'Adda, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Orlandi e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Colonna n. 5

e contro

la Regione Lombardia, non costituita in giudizio
per l'annullamento

- a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Cornate d'Adda n. 63 del 30 settembre 2002, recante le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante generale al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare n. 74 del 29 settembre 2001, nella parte in cui è stata respinta quella (n. 114) presentata dalla ricorrente;
- b) della deliberazione del Consiglio Comunale di Cornate d'Adda n. 74 del 29 settembre 2001, recante adozione della variante al P.R.G., relativamente alle previsioni urbanistiche riguardanti l'area dell'Imm.re Camilla S.r.l.;
- c) di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cornate d'Adda;

VISTE le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, il Referendario Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

RITENUTO in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. La società ricorrente, Imm.re Camilla S.r.l., espone di essere proprietaria di un'area sita nel Comune di Cornate d'Adda, catastalmente individuata al fg. n. 16, mapp. n. 235.

L'area in questione, classificata dal previgente P.R.G. come zona agricola, ha ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di variante generale al P.R.G., la destinazione a zona urbanistica "D1c – Insediamenti produttivi da integrare". In tal maniera veniva soddisfatta l'aspettativa edificatoria dell'esponente.

Tuttavia, in sede di adozione formale della variante generale al P.R.G., avvenuta con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2001, n. 74, il succitato progetto di

pianificazione ha subito profonde modifiche; in particolare, l'area di proprietà della società esponente è stata ricondotta alla classificazione come zona "E – agricola".

Avverso tale classificazione l'odierna ricorrente ha presentato un'osservazione, che però è stata respinta dal Comune di Cornate d'Adda, con la deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni n. 63 del 30 settembre 2002.

Nello specifico, l'osservazione è stata respinta perché reputata contrastante coi principi della variante generale al P.R.G. per quanto attiene alla localizzazione degli ambiti destinati ai nuovi insediamenti industriali, alla tutela delle aree agricole ed alla salvaguardia degli spazi aperti.

In particolare, il Comune ha ritenuto che la proposta avrebbe dato luogo ad un'eccessiva frammentazione degli insediamenti produttivi, non congrua sotto il profilo della funzionalità territoriale e della coerenza morfologica del contesto, "*anche in ragione della riduzione del corridoio di permeabilità verso gli spazi aperti*".

Avverso la suddetta scelta pianificatoria è insorta l'Imm.re Camilla S.r.l., impugnando con il ricorso in epigrafe le succitate deliberazioni del Consiglio Comunale di Cornate d'Adda n. 74 del 29 settembre 2001 e n. 63 del 30 settembre 2002, e chiedendone l'annullamento *in parte qua*, in quanto illegittime per più profili.

A sostegno del proposto gravame, la società ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto le censure di violazione e falsa interpretazione degli artt. 7 e segg. della l. n. 1150/1942 e degli artt. 13 e segg. della l.r. n. 51/1975, eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, carenza di motivazione.

In sintesi, secondo la ricorrente sarebbe priva di giustificazione la modificazione, in sede di adozione della variante generale al P.R.G., apportata alla previsione edificatoria prevista per l'area di sua proprietà dal progetto di piano in precedenza sottoposto alla cittadinanza. Sul punto, non sarebbe, infatti, rinvenibile alcuna giustificazione né nella relazione alla variante, né nelle controdeduzioni all'osservazione da essa presentata.

Ciò, tenendo conto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata la necessità di una motivazione specifica, perché le modifiche rispetto al progetto di piano già pubblicizzato hanno inciso sull'aspettativa edificatoria della ricorrente, che nasceva dalle originarie opzioni progettuali, poi riviste.

Si sottolinea, poi, che, nel rigettare l'osservazione della ricorrente, il Comune ha parlato di contrasto con i principi della variante al P.R.G. per quanto attiene alla localizzazione degli ambiti destinati a nuovi insediamenti industriali, ma ciò sarebbe in contraddizione con le linee guida dell'originario progetto di pianificazione e con la situazione fisica dei luoghi, in cui vi sono insediamenti produttivi su due fronti opposti all'area in esame.

La società ricorrente adombra che il Comune si sarebbe trincerato dietro una motivazione apparente, per nascondere quella effettiva, consistente nell'esigenza di evitare il formarsi di insinuazioni su presunti favori ad aree di proprietà di operatori economici della zona.

Ma in tal modo si sarebbe ingenerata un'incongruenza tra il mantenimento delle linee guida del progetto di pianificazione e la modificazione *in pejus* delle previsioni urbanistiche di varie aree, tra cui quella della predetta società.

Infine, viene ribadito che nella relazione allegata alla variante generale al P.R.G. non sono rinvenibili le ragioni della rivisitazione della scelta operata, per l'area *de qua*, dal progetto di variante.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Cornate d'Adda, depositando memoria con cui ha eccepito in via preliminare la mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 19 del 16 aprile 2004, recante approvazione definitiva della variante generale al P.R.G., nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame, atteso anche quanto deciso dalla Sezione III^A di questo Tribunale in un caso analogo con la sentenza n. 1338/2004 del 29 marzo 2004, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.2. In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, insistendo nelle proprie conclusioni e sottolineando l'irrelevanza della mancata impugnazione della deliberazione di approvazione della variante, atteso l'effetto caducante, rispetto alla predetta approvazione, dell'eventuale annullamento della deliberazione di adozione della variante in questione.

1.3. All'udienza pubblica del 13 dicembre 2006 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

2. Va in primo luogo respinta l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per l'omessa impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stata approvata in via definitiva la variante generale al P.R.G., atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 novembre 1997, n. 974; T.A.R. Lazio, Sez. I, 4 aprile 1987, n. 725), l'annullamento della deliberazione di adozione della variante generale al P.R.G. ha un effetto immediatamente caducante nei confronti della deliberazione di approvazione della stessa, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione della prima pur in carenza dell'impugnazione della seconda.

3. Nondimeno, il ricorso in parte irricevibile e per la restante parte inammissibile.

3.1. Invero, quanto all'impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29 settembre 2001, recante adozione della variante, la ricorrente ha avuto piena conoscenza del suo contenuto lesivo per i propri interessi almeno a far data dall'osservazione presentata avverso le previsioni di tale variante riguardanti la sua proprietà.

Poiché tale osservazione (doc. 17 della ricorrente) reca la data del 12 dicembre 2001, è, dunque, da tale data – o al più dal 14 dicembre 2001, giorno di deposito dell'osservazione *de qua* presso il Comune – che deve reputarsi iniziato il decorso del termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare la deliberazione in esame, termine che è, perciò, scaduto assai prima della notifica del gravame, intervenuta solo il 14 dicembre 2002.

Se ne deduce la tardività e, pertanto, l'irricevibilità del ricorso, nella parte in cui con esso si impugna la deliberazione consiliare di adozione della variante.

3.2. In ordine, poi, all'impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30 settembre 2002, di controdeduzioni alle osservazioni, si rileva che, per la giurisprudenza costante, la deliberazione con cui il Consiglio Comunale, presa visione delle osservazioni dei privati, esprime le proprie controdeduzioni, è atto interno al procedimento di adozione dello strumento urbanistico, privo di effetti immediati, spettando all'Autorità regionale – in sede di approvazione dello strumento adottato dal Comune – pronunciarsi conclusivamente sulle osservazioni e non essendo vincolanti a tal proposito le controdeduzioni del Comune, con il corollario che l'impugnazione della deliberazione di controdeduzioni è inammissibile (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 24 giugno 2004, n. 2660; T.A.R. Valle d'Aosta, 17 novembre 1990, n. 77), trattandosi di atto non autonomamente impugnabile (C.d.S., Sez. IV, 3 giugno 1987, n. 326). Tale conclusione appare tanto più condivisibile nel caso di specie,

tenuto anche conto della già ricordata irricevibilità, per tardività, dell'impugnazione della deliberazione di adozione della variante al P.R.G. ed a nulla rilevando, in contrario, il fatto che poi l'approvazione sia stata effettuata, dopo il recepimento del parere della Provincia, dallo stesso Consiglio Comunale di Cornate d'Adda, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso, nella parte di esso recante l'impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzioni alle osservazioni.

4. Alla luce di quanto si è fin qui detto, si può dunque prescindere dall'esame del merito del ricorso, non senza rilevare, tuttavia, che il Collegio condivide pienamente quanto affermato dalla sentenza n. 1338/2004 del 29 marzo 2004, resa dalla Sezione III^a di questo Tribunale su un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, circa il carattere di mere ipotesi proprio delle elaborazioni progettuali intermedie che precedono l'adozione dello strumento urbanistico, insuscettibili, in quanto tali, di radicare nei proprietari delle aree una situazione di affidamento qualificato in ordine alla stabilità della classificazione ipotizzata.

5. In definitiva, pertanto, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e per la restante parte inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile e per la restante parte inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi €3.000,00 (tremila/00), più I.V.A. e C.P.A..

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 13 dicembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

MARIO AROSIO	Presidente
ALESSIO LIBERATI	Referendario
PIETRO DE BERARDINIS	Ref., estensore